

COMPLESSO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO PER ANZIANI

“LE VILLE DI PORTA ROMANA”

REGOLAMENTO

PREMESSA

Il complesso immobiliare le Ville è stato costruito in Siena, Via E. S. Piccolomini dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni all'inizio del 1900 con destinazione sanitaria. Dal 2002 al 2008 è stato completamente ristrutturato per la finalità di accoglienza ed assistenza di anziani, utilizzando i lasciti di generosi benefattori pervenuti nel tempo.

Il complesso comprende:

- la residenza sanitaria assistenziale "Villa San Bernardino" per ospitalità di persone non autosufficienti;
- la residenza solidale "Villa I Lecci" per ospitalità di persone autosufficienti.

La Società di Esecutori di Pie Disposizioni, Associazione senese impegnata in una plurisecolare attività di assistenza alle condizioni di rilevante disagio sociale e di emarginazione ispirata alla tradizione cristiana, è proprietaria e provvede direttamente alla gestione senza scopi di lucro.

Gli organi dell'Associazione (Consiglio Generale, Consiglio Esecutivo, Rettore) con la ripartizione di competenze stabilita dalle norme statutarie e regolamentari, approvano la programmazione organizzativa e finanziaria, le rette ed i rimborsi per l'ospitalità, gli atti di straordinaria amministrazione, i regolamenti, i contratti di lavoro, i contratti di appalto di servizi e di fornitura. Inoltre stabiliscono annualmente le rendite dei patrimoni amministrati che possono essere riservate a beneficio della gestione del complesso e/o dei singoli Ospiti determinando i criteri di utilizzazione.

Compete al Segretario Generale dell'Associazione la sorveglianza sull'esecuzione degli indirizzi fissati dagli organi, la vigilanza sugli adempimenti amministrativi, il controllo di gestione.

Responsabile del complesso è il Direttore, incaricato dagli organi dell'Associazione, che dirige e coordina tutti i servizi interni (assistenziali, alberghieri, tecnici, amministrativi), salva l'autonomia professionale degli operatori.

Operano all'interno del complesso uffici amministrativi, che svolgono gli adempimenti pertinenti alla loro funzione ed in particolare curano le procedure di ammissione, la gestione delle rette degli Ospiti, l'approvvigionamento di beni e servizi, la custodia dei valori, il collegamento con l'Amministrazione centrale.

L'organizzazione è tesa a fornire i livelli assistenziali di qualità prescritti per l'accreditamento e si propone obiettivi di appropriatezza delle prestazioni sia per professionalità di singoli, sia con la messa in atto di modelli di lavoro e di uno stile di rapporti per riprodurre un ambiente umano e familiare ed un clima di comunità solidale.

La partecipazione integrativa del volontariato è considerata un valore aggiuntivo rilevante per la qualificazione del servizio.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

"VILLA SAN BERNARDINO"

Art. 1 – Finalità

La "Villa S. Bernardino" è una residenza sanitaria assistenziale con le caratteristiche organizzative e funzionali prescritte dalla vigente legislazione.

Essa si propone di rispondere ai bisogni degli anziani non autosufficienti di ambo i sessi, con particolare riguardo al territorio senese.

Ha l'obiettivo di garantire un ambiente accogliente ed un'assistenza qualificata e personalizzata per la riacquisizione ed il mantenimento del benessere psico-fisico.

La metodologia di lavoro si fonda sulla collaborazione tra le diverse competenze professionali che costituiscono l'équipe assistenziale.

Art. 2 Destinatari

L'ospitalità è prevista, in camere doppie e singole, a tempo indeterminato o temporaneo. I posti letto disponibili sono 42.

Sono ammesse di norma persone anziane ultrasessantacinquenni con non autosufficienza stabilizzata di medio livello.

Possono essere ammesse anche persone non autosufficienti che non abbiano compiuto i sessantacinque anni con patologie assimilabili al decadimento senile ed adulti inabili.

L'ospitalità temporanea è prevista per:

- anziani non autosufficienti assistiti in famiglia per motivate esigenze dei componenti della famiglia stessa;

- anziani con bisogni socio-sanitari non risolvibili a domicilio nell'attesa della predisposizione di un appropriato progetto assistenziale;

-anziani dimessi da presidi ospedalieri o strutture riabilitative, non immediatamente trasferibili a domicilio, che necessitino di convalescenza e/o riabilitazione;

-anziani con disturbi motori, che possano trarre giovamento da una temporanea ospitalità nella RSA in considerazione dell'organizzazione assistenziale e della continuità di interventi fisioterapici.

Non sono ammesse persone con bisogni sanitari e assistenziali ai quali l'organizzazione della residenza non sia in grado di dare risposta confacente e persone con disturbi comportamentali incompatibili con la vita in comunità.

Art. 3 Ammissioni

Le ammissioni sono regolate, in parte, da apposito accordo contrattuale con l'Azienda Unitaria Locale Toscana Sud-Est e con la SdSS ed, in parte, in regime privato direttamente dall'ente gestore.

- le ammissioni sono regolate dall'ente preposto, cui compete anche l'accertamento dei relativi requisiti. Al momento dell'ammissione l'Ospite o chi lo rappresenta (o eventualmente un soggetto garante) sottoscrivono specifico contratto con accettazione del presente regolamento e versano una cauzione infruttifera pari ad una mensilità della retta oltre che un importo per costi urgenti non ricompresi nella stessa (esemplificativamente ticket medicinali prescritti) a garanzia delle obbligazioni contrattuali. Inoltre devono essere consegnati agli uffici della residenza:

- documentazione sanitaria;

- vestiario concordato e ausili personali, con redazione di elenco.

- Con riferimento ai restanti posti letto gestiti in regime privato, le persone interessate e/o chi ne ha la rappresentanza, devono presentare domanda all'ufficio amministrativo del complesso, su modulo predisposto, con tutte le informazioni richieste. Per le ammissioni a tempo indeterminato è compilata una graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Operano peraltro precedenza nell'ordine indicato:

1. trasferimenti dalla residenza del complesso Villa "I Lecci" richiesti dagli interessati e necessari a parere della Direzione;
2. attuazioni di disposizioni statutarie o regolamentari dirette all'adempimento di volontà dei benefattori;
3. Esigenze di carattere organizzativo riconducibili a particolari condizioni cliniche – assistenziali e sociali;

4. Ammissioni regolate da convenzioni con enti istituzionali, previdenziali, assicurativi, ecc. nei limiti degli obblighi convenzionali;

5.residenza in provincia di Siena.

Le ammissioni temporanee avvengono su prenotazione e nei limiti dei posti disponibili per periodi di norma non superiori a giorni 90.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2 compete all'équipe di valutazione di cui al seguente art. 5.

Al momento dell'ammissione l'Ospite o chi lo rappresenta (od eventualmente un soggetto garante) sottoscrivono specifico contratto con accettazione del presente regolamento e versano una cauzione infruttifera pari ad una mensilità della retta oltre che un importo per costi urgenti non ricompresi nella stessa (esemplificativamente ticket medicinali prescritti) a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Inoltre devono essere consegnati agli uffici della residenza:

- documentazione sanitaria;
- vestiario concordato e ausili personali, con redazione di elenco.

Per entrambe le tipologie di ammissioni, resta inteso che il posto letto assegnato può essere modificato in qualsiasi momento dalla Direzione secondo il proprio giudizio discrezionale, sia per variazioni nelle condizioni di salute o di comportamento dell'Ospite, sia per esigenze organizzative, dandone comunicazione al medesimo e/o al rappresentante, garante e familiari.

Art. 4 - Cessazione del contratto.

Lo scioglimento del contratto può avvenire per volontà dell'Ospite o di persona che lo rappresenta con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo accordo per un termine più breve.

L'Ente gestore può decidere la risoluzione dei contratti in regime privato per grave inadempienza al presente regolamento, per morosità nel pagamento della retta per due mesi consecutivi, o per il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissione di cui all'art. 2, accertato dalla équipe di valutazione.

Le clausole che precedono, espressamente riprodotte nel contratto e accettate, saranno operative di diritto, previa comunicazione con assegnazione di un breve termine.

Per le ammissioni in regime di convenzione con la ASL, l'attuazione delle clausole suddette dovrà essere preceduta da una consultazione dei Servizi competenti

Art. 5 -Equipe di valutazione

L' équipe di valutazione è nominata dall'Ente gestore.

Essa ha la funzione di coadiuvare la Direzione ai fini delle ammissioni, trasferimenti, dimissioni ed è costituita:

- dal direttore della struttura, che la presiede;
- dal consulente sanitario della struttura;
- dal coordinatore infermieristico;
- dal coordinatore dei servizi socio-sanitari.

Dopo l'ingresso in struttura un'équipe multidisciplinare predisporrà il piano di assistenza personalizzato relativamente agli ospiti in regime privato, e effettuerà il monitoraggio e l'aggiornamento dei piani di tutti gli ospiti.

Art. 6 – Descrizione degli spazi della residenza.

La residenza si sviluppa su tre piani (seminterrato, terra e primo) serviti da ascensori.

E' dotata dei seguenti locali:

- camere a 1 o 2 letti con bagno (8 camere sono dotate di ossigeno e aspirazione centralizzati);
- sala da pranzo (con adiacenti i locali per lo sporzionamento dei pasti forniti dalla cucina centralizzata del complesso);
- locali di soggiorno e di attività occupazionali con angolo bar;
- uffici direzionali, amministrativi e portineria;
- ambulatorio e infermeria;
- locale adibito al recupero funzionale;

- bagniassistiti;
- cappella per le funzioni religiose;
- locale per parrucchiere e pedicure;
- lavanderia, stireria, guardaroba;
- localieconomali;
- stanza mortuaria con annessi servizi;
- locali ad uso del personale;
- servizi igienici per le persone ospitate, gli operatori ed i visitatori.

La struttura è dotata di un giardino attrezzato e di un ampio terrazzo al piano primo.

Il fabbricato ha impianti centralizzati di climatizzazione e trattamento aria; è dotato di predisposizione di impianti di domotica, utilizzabili per interventi integrativi di sicurezza e protezione personale.

Art. 7 - Servizi forniti

Sono compresi nella retta giornaliera di cui all'art. 8 i seguenti servizi:

- Assistenza infermieristica

L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere, che è figura di riferimento responsabile della assistenza delle 24 ore, ed è disciplinata dal D.M. 739/1994 (profilo professionale dell'infermiere). Si ispira ai principi individuati dal codice deontologico della Federazione Nazionale degli Ordini FNOPI.

L'infermiere rileva i bisogni assistenziali anche ai fini della elaborazione dei piani di assistenza personalizzati.

In collaborazione con il medico di medicina generale, assicura la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche. Gestisce e valuta l'intervento assistenziale ed affida agli operatori di supporto i compiti afferenti ai loro profili professionali.

E' compreso nella retta il materiale sanitario e di medicazione di uso comune, ove non concesso a carico della ASL.

-Assistenza alla persona

E' pianificata dall'infermiere ed erogata nell'arco delle 24 ore dall'operatore socio sanitario e/o dall'addetto alla assistenza di base, che esplicano le mansioni previste dalle vigenti norme, nel rispetto dei relativi profili professionali. E' svolta con osservanza del programma generale di lavoro e si conforma ai piani di assistenza personalizzati. E' diretta a soddisfare i bisogni primari della persona, contribuire al suo benessere e alla sua autonomia, alla cura dell'ambiente.

-Attività educativo – animativa – occupazionale

Questa funzione è assolta da personale qualificato, che, ai fini del recupero e mantenimento delle capacità delle persone ospitate, imposta e attua programmi di socializzazione con attività occupazionali, iniziative educative e ricreative in attuazione dei piani assistenziali.

- Riabilitazione fisioterapica

Questa funzione è svolta da tecnici abilitati che attuano gli interventi previsti dai piani assistenziali personalizzati o prescritti dal medico o con esso concordati per il recupero ed il mantenimento della funzionalità motoria. Il terapeuta orienta inoltre i comportamenti degli operatori addetti all'assistenza di base per una azione continua di stimolo delle capacità residue.

- Segretariato sociale

Assistenza e aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative interne.

- Parrucchiere e podologo

Queste attività sono prestate negli appositi locali da operatori abilitati.

- Servizio alberghiero

La struttura è organizzata in camere ad uno o due letti, arredate, con servizio igienico, tv, telefono, impianto di chiamata a viva voce, sollevatori a binario.

La struttura fornisce anche:

- pulizie e manutenzioni di tutti gli ambienti;

- utenze in genere ed in particolare acqua calda, riscaldamento, climatizzazione, trattamento aria;

-vitto, in base a tabella dietetica approvata dalla ASL, con menu giornaliero contenente alternative e osservanza di prescrizioni dietetiche personali, servito, per quanto possibile, in sala pranzo per favorire momenti di socializzazione;

-biancheria piana (fornitura e lavaggio);

-lavaggio e manutenzione di biancheria e vestiario personale;

Nella residenza è assicurato, per gli Ospiti di fede cristiana, il **servizio religioso** con disponibilità di cappella nella quale sono celebrate la S. Messa e altre funzioni liturgiche.

E' comunque garantito il rispetto di tutte le confessioni religiose e l'accesso dei rispettivi ministri.

Non sono ricompresi nella retta:

-servizi aggiuntivi personalizzati ai sensi del seguente art.10;

-prestazioni mediche o diagnostiche o prescrizioni farmaceutiche non riconosciute dal S.S.N.;

- servizi e prestazioni non dichiarate.

Per le utenze telefoniche, rientrano nella retta omnicomprensiva chiamate verso telefoni fissi del territorio nazionale.

Art. 8 -Retta giornaliera e rimborsi

La retta giornaliera è comprensiva di tutti i servizi e prestazioni di cui all'art. 7 e deve essere corrisposta mensilmente in forma anticipata entro i primi dieci giorni di ogni mese.

Per i posti assegnati ai possessori di titolo d'acquisto, la quota sanitaria – determinata dalla Regione Toscana - è a carico del Servizio Sanitario Regionale e la quota sociale viene corrisposta dall'Ospite e/o da chi ne ha titolo.

Per i posti in regime privato, l'intera retta è a carico dell'interessato e/o di chi ne ha titolo.

Le rette sono determinate in corrispondenza con i costi, poiché la gestione non ha finalità di lucro. Con lo stesso criterio sono determinati i rimborsi delle prestazioni a pagamento.

Le rette possono subire modifiche in relazione alle variazioni dei costi dei fattori produttivi che incidono sulla sua formazione (personale, approvvigionamenti, ecc.).

La revisione avviene di norma annualmente; modificazioni in corso di anno possono essere stabilite solo per circostanze eccezionali, previa consultazione dei Servizi competenti. In ogni caso le variazioni di retta sono comunicate con congruo preavviso.

L'Ente gestore potrà stabilire una retta differenziata per ricoveri temporanei e per camere singole con bagno.

Il giorno di ammissione e dimissione sono computati come una sola giornata; per convenzione viene addebitata la retta per il giorno di ingresso.

All'atto della cessazione del contratto sarà provveduto al conguaglio relativamente ad eventuali anticipazioni e alla cauzione.

Alla persona accolta è consentito di assentarsi per motivi personali o per ricovero. In questi casi è garantita la conservazione del posto con pagamento dell'intero importo a carico dell'Ospite, o della quota stabilita dall'Amministrazione contestualmente alla determinazione delle rette.

Art. 9-Assistenza medica e specialistica

L'assistenza medica è svolta dal medico di medicina generale fiduciarmente scelto e dagli specialisti del S.S.N. Ad integrazione possono essere previste consulenze specialistiche di interesse generale per le persone ospitate.

Art.10 -Assistenza privata

E' consentito all'Ospite e/o i suoi familiari, previa comunicazione di nominativi e orari e previa autorizzazione della Direzione, di attivare una collaborazione o un'assistenza privata personalizzata con ricorso a personalità professionali ad integrazione delle prestazioni rese dal personale della Residenza.

E' responsabilità dell'Ospite e/o del rappresentante o garante la regolarità del rapporto di lavoro.

L'accompagnatore è tenuto all'osservanza delle norme del Regolamento interno e delle disposizioni della Direzione della struttura e dei principi del rispetto e della riservatezza.

Art. 11-Norme relative alla vita in comunità

L'Ospite è tenuto a rispettare gli spazi interni ed esterni e gli arredi della struttura, segnalando tempestivamente alla Direzione le necessità manutentive.

Il comportamento non deve in alcun modo arrecare disturbo agli altri Ospiti e in particolare devono essere rispettate le norme stabilite dalla Direzione.

La residenza è aperta ai visitatori (parenti ed amici) in orario diurno e, a tal fine, è favorito l'uso degli spazi comuni per la socializzazione.

Potrà essere autorizzata, in particolari occasioni, per favorire e mantenere i rapporti con l'esterno, la consumazione del pasto nella struttura da parte di familiari e/o amici delle persone accolte, con rimborso del costo.

E' declinata ogni responsabilità per danaro e valori che gli Ospiti intendano di gestire direttamente.

Art. 12-Organismo di rappresentanza

E' costituito un comitato di rappresentanza delle persone accolte quale strumento di partecipazione e collaborazione.

Il comitato viene eletto da un'assemblea delle persone accolte e/o dei loro rappresentanti, garanti o familiari, è composto di tre persone e dura in carica per un anno.

Le riunioni si svolgono nei locali della residenza.

Il comitato assolve a funzioni di proposta, suggerimento, parere per favorire il buon andamento dei servizi e per le correzioni e innovazioni tese al loro miglioramento.

Art.13-Rapporti con il territorio e con le Associazioni di volontariato

La R.S.A. "Villa S. Bernardino" si propone di collaborare con gli Enti istituzionalmente preposti alla assistenza di persone anziane non autosufficienti.

E' aperta alla collaborazione con istituzioni che svolgono attività di tipo didattico-formativo.

La Residenza promuove inoltre la collaborazione delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative o complementari agli apporti professionali assicurati al suo interno.

Art. 14 - Conservazione della documentazione

La documentazione della persona accolta e dei suoi garanti viene archiviata in due cartelle distinte, una sanitaria e una amministrativa; la tenuta, la conservazione e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'interessato può richiedere copia della documentazione in corso di ospitalità e all'atto della cessazione.

*Approvato dal Consiglio Esecutivo
della Società Esecutori di Pie Disposizioni
con deliberazione n.120 del 26 Settembre 2008*

*Aggiornato dal Consiglio Esecutivo
della Società Esecutori di Pie Disposizioni
con deliberazione n. 36 del 24 novembre 2022*